

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2000

che modifica per la seconda volta la decisione 2000/551/CE recante misure protettive nei confronti degli equidi provenienti da talune parti degli Stati Uniti d'America colpite dalla febbre del Nilo occidentale

[notificata con il numero C(2000) 3254]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/713/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) In alcuni stati degli Stati Uniti d'America sono stati notificati casi di cavalli colpiti dalla febbre del Nilo occidentale, una malattia virale non contagiosa trasmessa da vettori e accompagnata da sintomi clinici di encefalite.
- (2) La Commissione ha pertanto adottato la decisione 2000/551/CE, del 15 settembre 2000, recante misure protettive nei confronti degli equidi provenienti da talune parti degli Stati Uniti d'America colpite dalla febbre del Nilo occidentale⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/695/CE⁽⁴⁾.
- (3) Al fine di adeguare ulteriormente le misure all'attuale situazione epidemiologica, è necessario modificare per la seconda volta la decisione 2000/551/CE della Commissione recante misure protettive nei confronti degli equidi provenienti da talune parti degli Stati Uniti.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I alla decisione 2000/551/CE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate nei confronti degli Stati Uniti d'America per renderle conformi alla presente decisione.

Essi ne informano la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 234 del 16.9.2000, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 42.

*ALLEGATO**«ALLEGATO I*

I seguenti stati degli Stati Uniti d'America:

- New York, compresa New York City
 - New Jersey
 - Massachusetts
 - Connecticut
 - Rhode Islands
 - Pennsylvania».
-